

COMUNE DI ISSIGLIO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 04/04/2014

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E MODIFICA STATUTO SMAT E CONVENZIONE TRA I SOCI EX ART. 30 T.U.EL.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattro** del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** - nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
FIOCONE Pietro - Sindaco	Sì
KOETTING Giovanni - Vice Sindaco	Sì
FAVERO GAMETRO Gian Luca - Consigliere	Sì
OBERTO PETTO Antonio - Consigliere	Sì
RUSSO Christian - Consigliere	Sì
ALASOTTO Albano - Consigliere	Sì
CARETTO Giovanni Battista - Consigliere	Sì
REIVA Monica - Consigliere	Sì
OLIVIERI Ottavio - Consigliere	Sì
MARINO Giampiero - Consigliere	Giust.
SCALARONE Giuliano - Consigliere	Sì
MOTTO Davide - Consigliere	Sì
GEDDA Luca - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BAGLIVO Dott. Fernando.

Il SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i Convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno al n.3.

DELIBERA C.C. N. 3 DEL 04/04/2014

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E MODIFICA STATUTO SMAT E CONVENZIONE TRA I SOCI EX ART. 30 T.U.EL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;

SENTITO il Segretario Comunale chiarire ulteriormente alcuni particolari;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

l'approvazione integrale dell'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Del che si e' redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO
F.to FIOCCONE Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAGLIVO Dott. Fernando

=====

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAGLIVO Dott. Fernando

=====

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag.ra Daniela GLAUDA

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), il giorno 07/04/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
è stata compresa nell'elenco n. _____, in data _____, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Issiglio, 7.4.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAGLIVO Dott. Fernando

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio Comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____ (art. 42, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000), per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2014 al 22/04/2014;

Issiglio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAGLIVO Dott. Fernando

DELIBERAZIONE CC n. 3 del 4/04/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE E
MODIFICA STATUTO SMAT E CONVENZIONE TRA I SOCI EX ART. 30 TUEL

**IL SINDACO
PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

L'Amministrazione **Comunale di Issiglio** intende **proseguire** nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000."

Va quindi superata la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni Azionisti. Tanto più che non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici.

L'Unione Europea riconosce infatti che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)" recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi".

(sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008].

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

CONSIDERATO CHE:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : “Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)”.

L'art.10 recita inoltre che: “I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”.

Il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali risulta invece che, a distanza di quasi tre anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani. Fanno lodevole eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell'Azienda Speciale “ABC - Acqua Bene Comune” e le prime deliberazioni già adottate in tal senso da alcuni Comuni del nostro territorio, come Busano, Nichelino, Rivalta, Villa Focchiardo e Villar Dora;

Purtroppo, i consiglieri provinciali, con una loro “delibera di indirizzo” del luglio 2013, hanno invece respinto la Delibera di iniziativa popolare che, sostenuta da oltre 11 000 firme di cittadini elettori, proponeva la trasformazione di SMAT in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico per dare finalmente attuazione alla volontà popolare espressa dal referendum e mettere così SMAT al riparo dalla privatizzazione.

SMAT S.p.A. deve ritornare ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i..

La SMAT Spa, infatti, deve avere come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L'art 2500 septies c.c., introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, ha reso espressamente possibile la trasformazione eterogenea da società di capitali a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, imponendo unicamente che “*la deliberazione debba essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata*” (comma 3). Nulla osta alla trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile, la quale attività dovrà essere orientata esclusivamente alla

produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

A queste finalità, coerenti con l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, i consiglieri provinciali, con la loro delibera di indirizzo sopra citata, contrappongono invece alcune modifiche poco significative se non irrilevanti dello Statuto SMAT e della Convenzione tra i soci che vanno semmai rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico

Nelle more dell'auspicata trasformazione va quindi modificato il quorum richiesto per la odifica dell'art. 17, 2 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

E poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va quindi eliminata la modalità "in house providing" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.

DELIBERI

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati
3. di chiedere ai soci della SMAT S.p.a., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta
 - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato
 - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro
4. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi

fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda

5. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto deliberato più sopra

6. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza.

7) di proporre ai soci Smat, nelle more del processo di trasformazione di Smat spa in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue

a) STATUTO SOCIALE

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

l' Art. 2 – Destinazione degli utili è sostituito dal seguente:
L'utile annuale al netto della riserva legale prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario, il tutto secondo le indicazioni che saranno definite dall'ATO anno per anno in coerenza con le disposizioni dell'Autorità AEEG e, comunque, secondo le decisioni prese dall'Assemblea

Art.3 Compagine societaria

Le parole : “ In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...,” sono cancellate

Issiglio 27/03/2014

IL SINDACO

FIOCONI Geom.Pietro

Parere di regolarità tecnica (art. 49 - c. 2 - del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i): Favorevole.

Issiglio 27/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Baglivo Fernando